Prot. n. 2988/2026

VERSIONE PER LA PUBBLICAZIONE

ALLA CORTE DEI CONTI
Al Presidente tramite Ufficio di Gabinetto
[redacted]

ALLA CORTE DEI CONTI
Alla Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto
[redacted]

ALLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
ANAC - Al Presidente pro tempore
Agli Uffici competenti per la vigilanza sulla trasparenza
[redacted]

E, PER CONOCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

ALLA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
[redacted]

AL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
[redacted]

ALLA GUARDIA DI FINANZA
Al Comandante Generale
[redacted]

ALLA GUARDIA DI FINANZA
Al Comandante Regionale Veneto
[redacted]

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE VENETO
Al Direttore Regionale [redacted]
[redacted]

AL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
Al Sindaco pro tempore [redacted]
Al Segretario Comunale
Ai Componenti Consiglio e Giunta Comunale
[redacted]

OGGETTO: Esposto sulla locazione a canone agevolato alla Guardia di Finanza di un immobile confiscato del Comune di San Donà di Piave. Richiesta di accertamenti su un eventuale danno erariale.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e quale Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate al n. 35, serie 3, [redacted], sottopone alle Autorità destinatarie, per le rispettive competenze, le condizioni alle quali il Comune di San Donà di Piave ha locato alla Guardia di Finanza, come alloggio di servizio, un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile comunale.

Premessa

Quando l'11 agosto 2026 *La Nuova Venezia* e *Veneto Orientale Informazione* hanno dato notizia dell'accordo tra il Comune di San Donà di Piave e la Guardia di Finanza, ALTVELOX aveva già trasmesso al Corpo, il 13 luglio 2026, un esposto sull'impiego degli autovelox e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni dello stesso Comune. Sugli stessi fatti erano già state depositate denunce e querele presso la Procura della Repubblica ed erano stati presentati esposti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili relativi alla gestione delle entrate comunali. È in questo contesto che abbiamo chiesto ai vertici del Corpo come intendessero tenere distinta la gestione dell'accordo con il Comune dagli eventuali accertamenti sul suo operato.

Dalle notizie di stampa abbiamo appreso che un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio comunale sarebbe stato destinato ad alloggio di servizio **a canone agevolato**. Il sindaco [redacted] aveva spiegato che la disponibilità di un alloggio esterno avrebbe permesso di liberare spazi nella caserma [redacted] per accogliere altro personale. Non conoscevamo ancora l'importo del canone né gli atti con cui era stato determinato.

Proprio perché avevamo già chiesto verifiche sull'operato del Comune, quello stesso 11 agosto, con la segnalazione prot. ALTVELOX n. 739/2026, abbiamo scritto al Comandante Generale e al Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio.

Non abbiamo mai sostenuto che l'imparzialità del Corpo fosse venuta meno o che la locazione avesse inciso sulla trattazione degli esposti. Abbiamo chiesto però ai vertici della Guardia di Finanza di valutare se fosse opportuno affidare gli eventuali accertamenti a uffici distinti da quelli coinvolti nella gestione dell'accordo con il Comune e di indicarci per iscritto quali garanzie fossero già previste o potessero essere adottate. Il 4 settembre 2026 l'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio ha inoltrato la segnalazione

al Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, richiamando il prot. USG n. 10207. Alle nostre richieste sulle garanzie di imparzialità non è pervenuto alcun riscontro, neppure dopo quell'inoltro.

Dagli atti acquisiti in seguito risulta che il contratto prevede un **canone di 4.500 euro l'anno, pari a 375 euro al mese.** Nella prima comunicazione al Corpo il Comune aveva stimato **750 euro mensili**, mentre nel dicembre 2025 l'Agenzia del Demanio aveva indicato in **11.061,67 euro, oltre IVA se dovuta**, il più probabile canone annuo di mercato. Sono importi di natura diversa, ma il loro confronto rende ancora più importante conoscere su quali elementi sia stato determinato il canone poi accettato dal Comune. Gli atti finora acquisiti documentano il prezzo pattuito, ma non chiariscono come si sia arrivati a quella cifra.

Resta quindi la domanda che abbiamo posto fin dall'inizio. È opportuno che la Guardia di Finanza benefici di un canone agevolato concesso dalla stessa amministrazione sul cui operato le è stato chiesto di svolgere verifiche, senza chiarire a chi verrebbero affidati gli eventuali accertamenti e come sarebbero tenuti distinti dalla gestione della locazione? L'utilità di un alloggio di servizio per il Corpo non è in discussione. Il mancato riscontro non dimostra che vi siano stati condizionamenti, ma lascia senza risposta una domanda precisa sulle garanzie di imparzialità che i cittadini hanno interesse a conoscere.

Dall'istanza di accesso alla conoscenza del canone. I dinieghi, le diffide e i riesami

Le iniziative di ALTVELOX sui controlli stradali di San Donà di Piave precedono la notizia dell'accordo per l'alloggio di servizio. A partire dalla denuncia-querela del 21 ottobre 2024, l'Associazione aveva chiesto di verificare i titoli per l'impiego dei rilevatori VRS-EVO-T12-5-RS4, matricole n. 709 e n. 710, installati sulla SS 14 Variante B e sulla SR 43, per i quali era richiamata la determinazione ministeriale di approvazione n. 271 dell'11 luglio 2023, senza che risultasse prodotto un distinto provvedimento di omologazione. La vicenda è stata ripresa negli atti del 17 dicembre 2024, del 26 aprile, del 10 giugno, del 18 settembre e del 22 dicembre 2025 e, da ultimo, nell'esposto-denuncia del 13 luglio 2026. Con quest'ultimo atto, rivolto anche alla Guardia di Finanza, alla Corte dei conti e all'ANAC, abbiamo chiesto di verificare l'impiego dei proventi vincolati ai sensi degli artt. 142 e 208 del Codice della strada. Nelle relazioni annuali dal 2021 al 2025 il Comune aveva dichiarato proventi per complessivi 7.327.699,10 euro, di cui 4.485.034,18 euro riferiti alle violazioni dei limiti di velocità.

Quando *La Nuova Venezia* e *Veneto Orientale Informazione* hanno dato notizia dell'accordo, l'11 agosto 2026, era noto che l'appartamento sarebbe stato destinato alla Guardia di Finanza a canone agevolato, ma non erano noti né l'importo né il criterio con cui era stato fissato. Lo stesso giorno abbiamo inviato la segnalazione prot. ALTVELOX n. 739/2026 sulla terzietà delle verifiche relative al Comune. Il 4 settembre l'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio l'ha inoltrata al Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con riferimento al prot. USG n. 10207. Quell'inoltro

riguardava la segnalazione istituzionale e non ha comportato la consegna degli atti sull'alloggio.

Per acquisire i documenti avevamo predisposto un'istanza distinta, prot. ALTVELOX n. 782/2026, datata 12 agosto e indirizzata al Comune, al Comando Provinciale di Venezia e al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza, al Demanio, all'ANBSC e alla Prefettura. Il primo invio non si era perfezionato e l'istanza è stata ritrasmessa il 16 settembre con la nota di invito e diffida prot. n. 912/2026. Con la rettifica del 22 settembre, prot. n. 914/2026, abbiamo precisato la data dell'effettiva trasmissione. Anche la Prefettura, con nota prot. n. 0089427 del 22 settembre, ha confermato che il primo invio non le risultava pervenuto. Per gli uffici che hanno acquisito l'istanza il 16 settembre, è da quella data, e non dal 12 agosto, che va misurato il tempo impiegato per rispondere.

Il 18 settembre l'ANBSC, con nota prot. n. 0079089, ha contestato l'identificazione dell'immobile e la sussistenza dei presupposti per l'accesso documentale. Abbiamo chiesto il riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e, quando l'ANBSC ha qualificato il primo riscontro come interlocutorio, confermando però la propria posizione negativa con nota prot. n. 0083382 del 1° ottobre, abbiamo sottoposto anche quella risposta alla Commissione con l'integrazione prot. n. 1015/2026. Il 6 ottobre è intervenuto il diniego della Prefettura di Venezia, prot. uscita n. 0093893, prot. n. 157/GAB/2026. Con istanza prot. ALTVELOX n. 1017/2026 ne abbiamo chiesto il riesame al RPCT del Ministero dell'Interno e alla Commissione, per le rispettive competenze. Alla Prefettura avevamo chiesto, in particolare, di chiarire se il Nucleo di supporto all'ANBSC fosse stato coinvolto e quali atti eventualmente detenesse.

Il primo riscontro che ci ha permesso di conoscere il canone contrattuale è arrivato dal Comune il 15 ottobre 2026, 64 giorni dopo il 12 agosto, data dell'istanza originaria, e 29 giorni dopo la sua effettiva ritrasmissione del 16 settembre, resasi necessaria perché il primo invio non si era perfezionato. Il fascicolo, trasmesso con nota prot. n. 0051258/2026, comprendeva il decreto ANBSC di modifica della destinazione dell'immobile, il nulla osta del Demanio e la copia del contratto. Abbiamo così potuto accertare che il canone pattuito era di 4.500 euro annui, pari a 375 euro mensili, a fronte dei 750 euro mensili inizialmente stimati dal Comune nella nota prot. n. 37234 del 23 luglio 2024. Il nulla osta chiariva che il canone finale risultava dall'applicazione della riduzione del 15% a una base di 5.294,12 euro, ma il fascicolo non indicava l'atto o il calcolo con cui il Comune aveva determinato quell'importo di partenza.

Il 15 ottobre la Direzione Regionale Veneto del Demanio aveva respinto l'accesso civico generalizzato con provvedimento prot. n. 17539. Il giorno successivo, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza, che aveva acquisito l'istanza il 16 settembre al prot. n. 344447, ha negato integralmente sia l'accesso documentale sia quello civico generalizzato con i provvedimenti prot. n. 0390145/2026 e n. 0390162/2026. Il 23 ottobre, con diffida prot. ALTVELOX n. 2039/2026, abbiamo contestato entrambi i dinieghi, chiedendo che fossero rilasciate almeno le parti degli atti

non coperte da esigenze di riservatezza. La Guardia di Finanza non ci ha consegnato direttamente alcuno dei documenti richiesti.

È stato il riesame del diniego del Demanio a consentirci di acquisire gli elementi mancanti. Il RPCT, con nota prot. n. 32030 del 3 novembre 2026, **ha disposto l'accesso parziale alla perizia**, alla richiesta della Guardia di Finanza e alla nota di trasmissione del nulla osta. Con nota firmata il 4 novembre 2026, a quarantanove giorni dalla ritrasmissione dell'istanza, la Direzione ha trasmesso i tre documenti con oscuramenti e ha riferito che le ulteriori comunicazioni richieste risultavano inesistenti o non detenute. Solo a quel punto abbiamo potuto leggere la stima del più probabile canone di mercato, pari a 11.061,67 euro annui, e la nota del Reparto prot. n. 0299721/2024, dalla quale emerge che i 4.500 euro annui erano già stati comunicati al Demanio il 26 luglio 2024 come importo ridotto, appena tre giorni dopo la stima iniziale del Comune.

Il contratto acquisito il 15 ottobre ci ha quindi consentito di conoscere quanto il Comune avrebbe incassato. Gli atti rilasciati dal Demanio a novembre ci hanno permesso di confrontare il canone con la stima di mercato e di accertare che l'importo finale era già stato comunicato nel luglio 2024, prima della perizia. Resta senza risposta la domanda che ha dato origine alla richiesta di accesso. Occorre individuare l'atto con cui il Comune ha determinato la propria offerta e verificare se, prima di accettare una minore entrata, abbia valutato il beneficio atteso per la collettività.

Come è stato determinato il canone

Dai documenti parziali sino ad oggi consegnati, risulta che l'immobile oggetto della locazione è l'appartamento [redacted] con un posto auto coperto. Il decreto ANBSC prot. n. 0072840 del 27 dicembre 2021 aveva disposto il trasferimento al Comune per finalità sociali. Su richiesta del Comune di San Donà di Piave, formulata dopo la deliberazione di Giunta n. 196 del 29 agosto 2023, l'ANBSC ha modificato la destinazione con decreto prot. interno n. 2219 del 12 gennaio 2024, consentendo l'utilizzo economico con obbligo di reimpiego dei proventi per finalità sociali o per la manutenzione straordinaria dei beni confiscati.

Il 29 maggio 2024 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 37, ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza. In quella seduta il sindaco [redacted] ha richiamato la collaborazione tra il Comune e il Corpo e l'interesse della città a rafforzarne la presenza sul territorio. Il nulla osta del Demanio richiama una nota del Reparto, anch'essa del 29 maggio, prot. n. 0215824/2024, sulla ricerca di immobili demaniali idonei. La richiesta rivolta al Comune è stata acquisita al prot. n. 32930 del 27 giugno 2024. La successione delle date documenta il contesto delle interlocuzioni, senza dimostrare un legame tra il conferimento dell'onorificenza e la determinazione del canone.

Il 23 luglio 2024, con nota prot. n. 37234, il sindaco ha comunicato la disponibilità dell'appartamento, prospettando una concessione comprensiva di due posti auto e

indicando un canone stimato di 750 euro mensili, oltre a circa 170 euro di spese accessorie. La nota non menziona alcun dimezzamento. Tre giorni dopo, con nota prot. n. 0299721/2024, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto ha riferito al Demanio che il Comune aveva già riconosciuto un canone ridotto di 375 euro mensili, pari a 4.500 euro annui, e ha precisato che il dimezzamento comprendeva il 15% previsto dal D.L. n. 95/2012.

Il nulla osta del 13 gennaio 2026, atto n. 31, richiama la stessa nota del 26 luglio 2024 nel ricostruire un'offerta comunale di 5.294,12 euro annui. Eppure la copia della nota del Reparto rilasciata dal Demanio dopo il riesame indica, nelle parti leggibili, 4.500 euro come importo già ridotto e non riporta la base di 5.294,12 euro. Chiediamo che sia acquisita la comunicazione comunale o il prospetto di calcolo da cui deriva quest'ultimo importo, con data e protocollo, e che sia chiarito se il passaggio da due posti auto a uno abbia inciso sul prezzo. La nota prot. n. 431 del 13 gennaio 2026 è la comunicazione con cui il Demanio ha trasmesso il nulla osta, distinta dall'atto n. 31.

La perizia del dicembre 2025 ha ritenuto congrua, per la locazione passiva statale, l'offerta comunale di 5.294,12 euro, ma ha stimato il più probabile canone di mercato in 11.061,67 euro annui. Su 5.294,12 euro è stato applicato l'abbattimento del 15% previsto per le nuove locazioni passive dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 95/2012, pari a 794,12 euro, con un canone finale di 4.500 euro. Il nulla osta demandava all'amministrazione conduttrice la verifica delle eccezioni dell'art. 16-sexies, comma 1, del D.L. n. 146/2021. Il Reparto ne ha dichiarato l'insussistenza con nota prot. n. 0033973 del 28 gennaio 2026 e il contratto lo ribadisce. Chiediamo di conoscere l'istruttoria su cui si fonda tale verifica, compresa, per quanto rilevante, la classe risultante dall'attestato di prestazione energetica [redacted].

Alle deliberazioni di Giunta n. 128 del 30 giugno e n. 160 dell'11 agosto 2026 è seguito il contratto di locazione rep. n. 5445/2026, prot. n. 0041754 del 25 agosto 2026, con decorrenza dal 1° settembre, durata di quattro anni e rinnovo per altri quattro alle condizioni pattuite. Il titolo definitivo è una locazione abitativa a uso di servizio, non la concessione inizialmente prospettata nella corrispondenza. Gli artt. 10, 11 e 20 del contratto pongono a carico della Guardia di Finanza le utenze e le spese ordinarie previste e lasciano al Comune la manutenzione straordinaria, le spese condominiali straordinarie di sua competenza e gli oneri fiscali indicati nell'atto.

Le verifiche richieste alla Corte dei conti

Alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto chiediamo di accertare, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 174/2016, per quale ragione il Comune di San Donà di Piave abbia accettato di percepire **4.500 euro l'anno** per mettere a disposizione della Guardia di Finanza un alloggio di servizio, quando lo stesso Comune aveva inizialmente stimato un canone annuo di **9.000 euro** e l'Agenzia del Demanio aveva valutato in **11.061,67 euro** il più probabile canone annuo di mercato. La questione è chi abbia deciso che, per soddisfare un'esigenza alloggiativa del Corpo, fosse giustificato

ridurre le entrate di un bene confiscato i cui proventi sono vincolati a finalità sociali o alla manutenzione straordinaria dei beni confiscati, e sulla base di quale istruttoria quella scelta sia stata ritenuta conveniente per la collettività.

La differenza rispetto alla prima stima comunale è di 4.500 euro l'anno, ma solo 794,12 euro corrispondono all'abbattimento del 15% applicato alla base di 5.294,12 euro. I restanti 3.705,88 euro rappresentano la differenza tra la stima iniziale e l'offerta sottoposta al Demanio, un passaggio che il nulla osta non spiega. Va verificato anche quanto abbia inciso il fatto che la prima proposta comprendesse due posti auto, mentre il contratto ne comprende uno. Rispetto alla stima di mercato del Demanio, lo scostamento è di 6.561,67 euro annui, pari al 59,32%, e raggiungerebbe 26.246,68 euro nel primo quadriennio a valori invariati. Non indichiamo questa cifra come danno già accertato, ma come dato da cui partire per stabilire quanto il Comune avrebbe potuto effettivamente ricavare dal bene. Il giudizio di congruità reso ai fini della locazione passiva statale non sostituisce la valutazione di convenienza che spettava al Comune, perché l'importo sostenibile per l'amministrazione che paga non coincide necessariamente con quello che l'ente proprietario ha interesse ad accettare.

Il sindaco ha indicato come beneficio dell'accordo la possibilità di liberare spazi nella caserma [redacted] e di favorire l'arrivo di altro personale. La perizia del Demanio del dicembre 2025 descrive però un'unica abitazione [redacted] una sola camera [redacted]. Questa configurazione non dimostra che l'appartamento sia destinato a un solo militare, ma neppure consente di presumere che possa ospitarne stabilmente più di uno, raggiungendo cosi l'obiettivo dichiarato di liberare spazi nella attuale caserma. [redacted] Dagli atti acquisiti non risulta quanti posti letto fossero effettivamente utilizzabili, né per quanti militari l'alloggio fosse stato richiesto.

Chiediamo quindi alla Procura regionale della Corte dei conti di acquisire gli atti che indicano quante persone il Corpo prevedesse di alloggiare nell'appartamento e quali locali della caserma il loro trasferimento avrebbe reso disponibili, precisandone il numero, la superficie utile e la nuova destinazione. Occorre poi verificare se quei locali siano stati effettivamente liberati e se l'operazione abbia consentito di accogliere altro personale, distinguendo le nuove assegnazioni dal semplice trasferimento fuori dalla caserma di chi era già in servizio a San Donà.

La caserma era già ospitata in un immobile statale assegnato in uso governativo. Il punto da accertare è dunque quale beneficio ulteriore, rispetto al presidio già esistente, il Comune avesse ragione di attendersi quando ha accettato il canone agevolato. Senza sapere quanti militari potessero essere ospitati, quanti metri quadrati si sarebbero liberati e a quale uso sarebbero stati destinati, non è possibile valutare se il vantaggio prospettato per la città fosse proporzionato alla minore entrata vincolata o se lo stesso risultato potesse essere ottenuto a condizioni più favorevoli per la collettività.

La deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 2 novembre 2021 contemplava l'utilizzo economico dell'immobile dopo l'esito infruttuoso di procedure a evidenza pubblica. La previsione va letta alla luce dell'art. 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che consente agli enti territoriali di utilizzare a fini economici i beni non assegnati all'esito di tali procedure e vincola i proventi a finalità sociali o alle spese di manutenzione straordinaria dei beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Chiediamo quindi di acquisire gli avvisi e i verbali relativi a questo specifico appartamento, nonché la documentazione trasmessa all'ANBSC a sostegno della richiesta poi accolta con decreto prot. interno n. 2219 del 12 gennaio 2024, per accertare se e con quale esito sia stata esperita la procedura prevista per la precedente destinazione. Il decreto di modifica autorizza l'utilizzo economico del bene, ma dagli atti finora acquisiti non si ricavano né la motivazione della scelta del conduttore né quella del canone.

Distinta è la verifica sulla successiva scelta di stipulare direttamente con la Guardia di Finanza. L'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, richiede che la determinazione a contrattare indichi il fine perseguito, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con sentenza 28 aprile 2026, n. 3316, ha chiarito che i contratti attivi che offrono opportunità di guadagno economico, pur esclusi dall'applicazione diretta del Codice dei contratti pubblici, sono soggetti ai principi richiamati dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023. Chiediamo pertanto di acquisire la determinazione e i relativi allegati, nonché di verificare quale disposizione o clausola del regolamento comunale sia stata eventualmente invocata per procedere senza confronto e per quali ragioni sia stata ritenuta applicabile a questo contratto.

Quanto al prezzo, l'art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilisce che il canone dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia determinato in rapporto alle loro caratteristiche, **in misura non inferiore al valore di mercato**, fatti salvi gli scopi sociali. Chiediamo che sia verificato se il Comune abbia individuato e motivato uno specifico presupposto per discostarsi dal valore di mercato, distinto dalla destinazione sociale dei proventi della locazione, e se abbia confrontato l'entrata cui rinunciava con il beneficio concretamente atteso. A questo fine chiediamo di acquisire, ai sensi degli artt. 58, comma 2, e 59 del Codice di giustizia contabile, la comunicazione o il prospetto da cui risulta l'offerta di 5.294,12 euro, la valutazione comunale di convenienza e i pareri di regolarità tecnica e contabile relativi alle deliberazioni n. 128 del 30 giugno e n. 160 dell'11 agosto 2026, nei termini previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'accertamento dovrebbe infine mettere a confronto il canone concretamente ottenibile, gli oneri rimasti a carico del Comune e i vantaggi effettivamente conseguiti dall'amministrazione statale o dalla comunità, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. Quello che chiediamo alla Procura non è di mettere in discussione l'utilità della presenza della Guardia di Finanza sul territorio, ma di verificare perché il costo economico dell'agevolazione sia stato lasciato al Comune sotto forma di

minore entrata vincolata, quale beneficio concreto lo giustificasse e se, in mancanza di una giustificazione adeguata, ne sia derivato un danno erariale.

Le richieste al Governo, al Demanio e all'ANAC

Come detto, l'11 agosto 2026, appena appresa dalla stampa la notizia dell'accordo per l'alloggio, ALTVELOX ha chiesto, con segnalazione prot. n. 739/2026, quali garanzie organizzative tenessero distinta la gestione del rapporto patrimoniale con il Comune di San Donà di Piave dalla trattazione dell'esposto del 13 luglio 2026, che riguardava i controlli stradali e i proventi delle sanzioni dello stesso Comune. Su questa domanda, ad oggi, non ci risulta pervenuta una risposta nel merito dai Comandi Generale, Regionale Veneto e Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza, né dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o dalla Presidenza del Consiglio. L'inoltro della segnalazione al Gabinetto del Ministro, disposto il 4 settembre con riferimento al prot. USG n. 10207, documenta la trasmissione della nota, ma non chiarisce quali verifiche siano state svolte né con quale esito.

Chiediamo se sia ragionevole che, per conoscere le condizioni economiche di una locazione riguardante un immobile comunale e il modo in cui sono state definite, un'associazione debba ricostruire la vicenda mettendo insieme atti ottenuti in tempi diversi e da amministrazioni diverse. Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto ha respinto integralmente le due istanze di accesso con i provvedimenti prot. nn. 0390145/2026 e 0390162/2026 del 16 ottobre, contestati da ALTVELOX con la diffida prot. n. 2039/2026 del 23 ottobre, e non ha trasmesso direttamente alcuno dei documenti richiesti. La nota dello stesso Reparto del 26 luglio 2024, prot. n. 0299721/2024, è stata ottenuta soltanto dall'Agenzia del Demanio dopo il riesame deciso con nota prot. n. 32030 del 3 novembre. In quel documento è stato possibile oscurare le informazioni riservate lasciando leggibili gli importi, proprio quelli necessari per comprendere come si fosse arrivati al canone di 4.500 euro annui.

La difficoltà di ottenere gli atti è dunque documentata, mentre dagli atti acquisiti non emerge che la locazione abbia condizionato la trattazione degli esposti. Ciò che continua ad alimentare le nostre perplessità è che, a fronte di una domanda precisa posta fin dall'11 agosto, nessuno dei destinatari abbia ancora spiegato nel merito come siano state tenute distinte le due vicende. Al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Presidente del Consiglio chiediamo di dare seguito alla segnalazione per le rispettive competenze e di assicurare un riscontro scritto. Ai vertici della Guardia di Finanza chiediamo di chiarire quali uffici, per quanto comunicabile, abbiano seguito la locazione e quali siano stati incaricati di trattare le segnalazioni sul Comune, nonché quali misure siano state adottate per garantire la terzietà delle eventuali verifiche. Non chiediamo informazioni investigative o operative riservate, ma una risposta che permetta di capire come l'imparzialità sia stata assicurata in concreto.

Alla Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio chiediamo di indicare da quale comunicazione o prospetto di calcolo provenga l'offerta comunale di 5.294,12 euro richiamata nel nulla osta del 13 gennaio 2026, considerato che la nota del Reparto, nelle parti rese leggibili, riporta già l'importo ridotto di 4.500 euro. Chiediamo inoltre di chiarire se sia mai stata formulata una valutazione negativa sullo specifico appartamento comunale. La nota prot. n. 11122 del 28 giugno 2024 riguarda infatti l'assenza di immobili demaniali idonei e disponibili, mentre il decreto ANBSC del gennaio 2024 documenta il cambio di destinazione del bene. Nessuno dei due atti attesta che il Demanio abbia rivisto una precedente valutazione su quell'alloggio. Se una valutazione distinta è esistita ed è stata successivamente superata, chiediamo di conoscere gli estremi e le parti ostensibili degli atti, nonché le eventuali interlocuzioni con il Comune e con il sindaco che abbiano preceduto la nuova determinazione.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione chiediamo di verificare, nell'ambito della vigilanza prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013, se siano stati pubblicati i dati dovuti sulla destinazione e sull'utilizzazione del bene confiscato ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 159/2011, nonché quelli sul canone ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013. Quanto al vincolo di reimpiego per finalità sociali, chiediamo che sia chiarito attraverso quali atti il Comune renda verificabile la destinazione delle somme effettivamente incassate, poiché la finalità indicata in delibera non dà conto, da sola, del loro concreto utilizzo. Se le pubblicazioni dovute risultassero mancanti o incomplete, chiediamo all'Autorità di valutare le iniziative di propria competenza.

Le richieste ai vertici della Guardia di Finanza

Al Comandante Generale e al Comandante Regionale Veneto chiediamo di chiarire perché, a fronte di un'istanza riferita a un solo immobile e a uno specifico rapporto patrimoniale, la Guardia di Finanza non abbia rilasciato direttamente ad ALTVELOX alcuno dei documenti richiesti. L'istanza prot. ALTVELOX n. 782/2026 è stata acquisita dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto il 16 settembre 2026 al prot. n. 344447. Riguardava la richiesta originaria di alloggio, gli atti sul fabbisogno, la corrispondenza con il Comune e il Demanio, nonché l'approvazione del canone, l'autorizzazione della spesa e il titolo negoziale. Già nella domanda avevamo chiesto di oscurare le informazioni operative o di sicurezza non necessarie a comprendere la scelta amministrativa.

Il Reparto ha adottato due dinieghi integrali il 16 ottobre 2026. Con il provvedimento prot. n. 0390145/2026 ha negato l'accesso documentale, contestando la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, qualificando la richiesta come esplorativa e richiamando, per parte della documentazione, le categorie sottratte all'accesso dall'art. 4 del D.M. n. 603/1996. Con il provvedimento prot. n. 0390162/2026 ha negato l'accesso civico generalizzato, invocando le esclusioni e i limiti dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di sicurezza, organizzazione del Corpo e protezione dei dati personali. Ha escluso

anche il rilascio parziale, ritenendo che gli oscuramenti avrebbero reso i documenti inutili o lasciato comunque emergere informazioni protette.

Con diffida prot. ALTVELOX n. 2039/2026 del 23 ottobre, rivolta al Comando Provinciale di Venezia e al Reparto, abbiamo contestato che le ragioni di riservatezza fossero state estese anche agli atti patrimoniali senza distinguere le informazioni protette da quelle conoscibili. La nota del Reparto del 26 luglio 2024 sul canone è arrivata dal Demanio, che ha oscurato le informazioni ritenute riservate e lasciato leggibili gli importi. Per quel documento, dunque, la separazione tra dati economici e informazioni protette è stata concretamente possibile. Chiediamo che il Reparto riesamini i singoli atti alla luce di questo riscontro e, dove i limiti riguardino solo alcune parti, rilasci quelle ostensibili ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013.

La conoscibilità delle condizioni economiche della locazione non può dipendere dalla sola iniziativa della stampa o dalla possibilità di recuperare presso un'altra amministrazione un documento formato dal Corpo. L'articolo 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti e dei canoni versati o percepiti. Chiediamo pertanto di sapere dove sia conoscibile il canone riferito allo specifico immobile di San Donà di Piave, distinguendo questo obbligo di pubblicità dalla richiesta di accesso agli atti che hanno portato alla determinazione del corrispettivo.

Ai Comandanti chiediamo inoltre di indicare quale articolazione del Corpo abbia curato la trattativa e quale gestisca oggi la locazione, spiegando come tali funzioni siano tenute distinte dalla valutazione degli esposti relativi all'operato del Comune e a condotte direttamente riferite al Sindaco. Alla luce dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990 per i procedimenti amministrativi e degli articoli 3, 13 e 18 del Codice deontologico della Guardia di Finanza, chiediamo chi verifichi, prima dell'assegnazione di eventuali accertamenti, che non vi siano sovrapposizioni di incarichi o altre circostanze tali da richiedere una valutazione sull'astensione, come venga documentata tale verifica e quale livello di comando intervenga qualora la questione riguardi lo stesso responsabile del reparto. Ove trovi applicazione la misura 86.1.1.5 dell'Allegato 3 al Piano triennale 2026–2028, chiediamo che sia chiarito come venga acquisita la dichiarazione prevista in materia di incompatibilità o conflitto di interessi.

Se una segnalazione riguarda le condizioni della locazione o gli atti che le hanno determinate, chiediamo se sia prevista la possibilità di affidare gli eventuali accertamenti a personale o a un reparto che non abbia preso parte alla trattativa né alla gestione del contratto, ferme restando le attribuzioni dell'autorità giudiziaria e della Procura contabile. Non chiediamo di conoscere atti o informazioni coperti da segreto, né sosteniamo che vi sia stato un condizionamento, che gli atti acquisiti non documentano. Chiediamo di conoscere le regole e le responsabilità organizzative che assicurano l'imparzialità degli accertamenti quando il Comune interessato dalla segnalazione è anche la controparte del Corpo nella locazione.

Riscontro richiesto

ALTVELOX è a disposizione per trasmettere gli atti acquisiti. Sulle questioni di merito sollevate a partire dal luglio 2026 non ci risulta pervenuta risposta dal Comando Generale, dal Comando Regionale Veneto o dal Comando Provinciale di Venezia della Guardia di Finanza, né dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o dalla Presidenza del Consiglio. L'inoltro del 4 settembre e i due dinieghi del Reparto non rispondono alle domande sul canone e sulla convenienza della scelta. Confidiamo che ciascun destinatario voglia dare conto delle verifiche svolte e dei relativi esiti.

Dopo la trasmissione ai destinatari, ALTVELOX renderà pubblico il presente esposto, omettendo le informazioni riservate e i dati personali non necessari alla divulgazione. L'interesse pubblico riguarda le condizioni alle quali il Comune di San Donà di Piave ha dato in locazione un immobile confiscato alla criminalità organizzata e le ragioni per cui ha ritenuto conveniente il canone pattuito, ma investe anche le garanzie di imparzialità e correttezza dell'operato della Guardia di Finanza, considerato che il Comune con cui il Corpo ha stipulato il contratto è lo stesso al quale si riferiscono gli esposti già trasmessi da ALTVELOX.

Per questo chiediamo di conoscere come siano tenute distinte, all'interno del Corpo, la gestione della locazione e la trattazione di quegli esposti. Gli atti acquisiti non documentano condizionamenti e la richiesta non ne presuppone l'esistenza, ma mira a rendere conoscibili le garanzie adottate a tutela dell'imparzialità degli eventuali accertamenti, ferme restando le valutazioni della Procura regionale della Corte dei conti e dell'ANAC, ciascuna per quanto di competenza.

Roma, 17 novembre 2026

[redacted]

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore di ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada